



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 4

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13 settembre 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 7 novembre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 22/10/2024, pervenuto in pari data, prot. n. 557, presentato dalla Omar Villorba Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Mirko Piccolo, avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 16/10/2024, Comunicato A Maschile/01/GS, pubblicato in data 17/10/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie A maschile, girone 3, Omar Villorba Rugby ASD v Rugby Badia 1981 ASD, disputata in data 13/10/2024, ha disposto l'annullamento della predetta gara e rimesso gli atti alla Commissione Organizzatrice Gare per la sua riprogrammazione, in applicazione degli artt. 30, comma 5, e 19, comma 3, del Regolamento di Attività Sportiva, della Regola di Gioco 3 del Rugby Union (edizione 2024), punti 8, 13, 15, 17 e 19, e delle Circolari Informative C.N.Ar. n.3/2021-2022 e n.4/2021-2022.

FATTO

Con il reclamo *de quo*, l'associazione Villorba Rugby, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe esponendo che i fatti su cui si era fondata la stessa delibera erano pacifici e incontestati, e precisamente la circostanza che l'ASD Badia

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Rugby 1981 avesse giocato parte della gara in n.13 giocatori, anziché i n.12 giocatori, come stabilito dalle Regole del gioco, e che l'arbitro nell'occasione avesse commesso un errore nell'applicazione delle stesse Regole del Gioco.

La stessa associazione, quindi, ha dedotto che il Giudice Sportivo, invece di fare disputare di nuovo la partita, avrebbe dovuto omologare la gara con il risultato di 28 a 0 in favore del Villorba Rugby, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, lett. b, e 30, comma 4, lett.b), del Regolamento di Attività Sportiva.

L'associazione reclamante, inoltre, ha evidenziato che nel caso di specie era stato commesso dalla squadra avversaria un errore che non era stato corretto dall'arbitro della gara e che, quindi, riteneva paradossale la conseguenza di premiare il sodalizio responsabile dell'errore con l'annullamento della sconfitta che aveva subito sul campo e con la possibilità di poter di nuovo giocare la partita oggetto di reclamo.

La Omar Villorba Rugby ASD, pertanto, ha concluso chiedendo l'annullamento della delibera impugnata e l'omologazione della gara oggetto di reclamo con il risultato di 28 a 0 in suo favore, ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. b, e 30, comma 4, lett.b), del Regolamento di Attività Sportiva.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 25/10/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 7 novembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nelle more, la Rugby Badia 1981 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, depositava una memoria con cui contestava il reclamo, deduceva che nell'occasione la squadra aveva seguito le indicazioni ricevute dall'arbitro in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del Regolamento di Attività Sportiva, che prevede che *"Le squadre hanno il preciso*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

obbligo di iniziare e condurre a termine la gara nel rispetto delle disposizioni impartite dall'arbitro" e, pertanto, concludeva chiedendo la conferma della delibera impugnata e, in subordine, l'omologazione della gara con la vittoria della Villorba Rugby ASD con il risultato ottenuto sul campo.

Successivamente, in data 31/10/2024, la Segreteria di questa Corte riceveva due distinte email con cui, rispettivamente, la Rugby Badia 1981 ASD chiedeva che *"qualora in questo caso fosse possibile superare la giurisprudenza sportiva, si richiederebbe l'omologazione del risultato conseguito sul campo per 31 a 28 (punti 4 e 1) a favore del Villorba Rugby",* e il sodalizio reclamante precisava che riteneva condivisibile la richiesta dell'associazione Rugby Badia, *"ma ciò non costituisce rinuncia al ricorso presentato, per il caso in cui, non si dovesse ritenere di poter omologare la gara con il risultato del campo".*

Alla camera di consiglio comparivano, da remoto, per il sodalizio reclamante, con delega del Presidente, il dirigente Sig. Bruno Cendron, per la Rugby Badia 1981 ASD, con delega del Presidente, il tesserato dell'associazione Sig. Giovanni Dolcetto, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il Sig. Cendron illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento, il Sig. Dolcetto ribadiva che la squadra aveva seguito le disposizioni ricevute dall'arbitro e, quindi, chiedeva l'omologazione della gara con il risultato del campo, e il Procuratore Federale concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Preliminarmente, il Collegio osserva che le richieste inviate a mezzo email dai due sodalizi coinvolti nel presente appello non possono essere prese in considerazione, in quanto il procedimento di impugnazione avviato con il reclamo *de quo* non può



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

essere evidentemente definito con una sorta di accordo stragiudiziale concluso tra gli stessi sodalizi, ma deve necessariamente essere sottoposto al vaglio e deciso con un provvedimento di questa Corte.

Detto ciò, il presente procedimento trae origine dal fatto che la gara tra la Omar Villorba Rugby ASD e la Rugby Badia 1981 ASD, disputata in data 13/10/2024, a seguito dell'ammonizione del giocatore n.16 prima linea (PS) Nicola Colombo della Rugby Badia 1981 ASD, si è svolta dal minuto 28 al minuto 33 del secondo tempo con mischie senza contesa, ma con la presenza in campo di n.13 giocatori anziché n.12 giocatori, come prescritto dalla vigente normativa.

Nell'occasione, infatti, l'arbitro non ha applicato correttamente le Regole di Gioco che prevedono la riduzione di un giocatore in campo in danno della squadra che ha avuto un giocatore di prima linea espulso, temporaneamente o definitivamente, e che non può continuare la gara con mischie con contesa, in quanto non vi sono disponibili altri giocatori di prima linea adeguatamente preparati per quello stesso ruolo.

La Corte ritiene che ai fini della decisione, in primo luogo, è bene ricostruire quanto verificatosi in campo in base a quanto riportato nel referto.

Dall'esame della lista gara offerta in comunicazione dalla Rugby Badia 1981 ASD, risulta una rosa di n.23 giocatori con indicazione di n.6 (sei) giocatori eleggibili per i ruoli di prima linea, di cui due piloni sinistri, due piloni destri e due tallonatori.

Nel corso della partita, nel primo tempo, al minuto 38, è stato espulso con cartellino rosso il giocatore n.12 Massimiliano Pellegrini della Rugby Badia 1981 ASD, che è quindi rimasta con n.14 giocatori in campo, mentre nel secondo tempo, al minuto 10, il giocatore n.1 (pilone sinistro) Pietro Berto della Rugby Badia è stato sostituito per infortunio dal giocatore n.16 (pilone sinistro) Nicola Colombo, il quale al minuto 17 è stato espulso temporaneamente.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A questo punto, poiché non c'erano altri giocatori in grado di ricoprire il ruolo di pilone sinistro, è stata effettuata la sostituzione temporanea tra il giocatore n.20 della Rugby Badia Luca Callegari ed il n.3 Alberto Magro, pilone destro, per garantire il numero minimo di giocatori di prima linea in campo, e in seguito, quando si sono dovute disputare mischie, dal minuto 28 fino al rientro in campo del giocatore n.16 Nicola Colombo, le stesse sono state disputate in modalità *no-contest*.

L'arbitro, Sig. Francesco Crepaldi, nel referto precisa che *"Nel momento in cui sono state chieste le mischie senza contesa in seguito al CG del Badia provvedevo alla sostituzione temporanea"*, e precisamente l'ingresso del giocatore n.3 (pilone destro) Alberto Magro al posto del giocatore n.20 Luca Callegari, che *"Considerando che il Badia si trovava già in 13 uomini non ho provveduto alla riduzione per la sostituzione"*, e che *"nei 5 minuti nei quali si sono giocate le mischie senza contesa queste sono state indicativamente pari a tre"*.

Dal referto risulta, ed è pacifico e non contestato, che nella gara oggetto di reclamo, a seguito del cartellino giallo dato al giocatore n.16 Nicola Colombo della Rugby Badia 1981 ASD, questa è rimasta in n.13 giocatori e le mischie, a partire dal minuto 28 del secondo tempo fino a quando è terminata al minuto 33 l'espulsione temporanea dello stesso giocatore Nicola Colombo, sono state effettuate in modalità *no-contest*.

Per una corretta valutazione del reclamo, pertanto, è necessario verificare le Regole del Gioco che disciplinano il caso di specie.

Il Collegio osserva che le vigenti norme delle Regole di Gioco da considerare sono la Regola 3, punti 13, 15 e 17, che, rispettivamente, prevedono:

"13. Le mischie diventeranno senza contesa se una delle due squadre non è in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato o se lo ordina



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

l'arbitro; 15. Le mischie no-contest che si verificano come conseguenza di un'espulsione, sospensione temporanea o infortunio, devono essere giocate con otto giocatori per squadra; 17. In una rosa di 23 giocatori, o a discrezione dell'organizzatore della gara, un giocatore, la cui uscita ha fatto sì che l'arbitro ordinasse mischie senza contesa, non può essere rimpiazzato”.

Su questa base normativa il Council Executive Committee di World Rugby ha redatto un documento riepilogativo riguardante i diversi scenari relativi all'applicazione della “Regola 3 – Numero dei Giocatori – La Squadra”, integralmente riportato nella Circolare Informativa del CNAr n.3/2020-2021, con lo scopo di chiarire e uniformare diverse situazioni, tra le quali la seguente: *“Durante la partita una squadra rimpiazza entrambi i piloni per infortunio. Il rimpiazzo del Pione Destro è temporaneamente sospeso (cartellino giallo). Alla successiva mischia seguirà:*

- 1. Se la squadra non è in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato, devono essere ordinate mischie senza contesa. Il pilone destro temporaneamente sospeso non può essere rimpiazzato.*
- 2. La sospensione temporanea del Pione Destro ha causato le mischie senza contesa quindi la squadra perde un giocatore. La squadra deve nominare un giocatore che lascerà l'area di gioco.*
- 3. La sostituzione disponibile (Tallonatore) deve essere usata come prima linea nelle mischie senza contesa, quindi un altro giocatore deve essere nominato per lasciare l'area di gioco e permettere l'ingresso del tallonatore in area di gioco.*
- 4. La squadra gioca con 13 giocatori per il restante tempo della sospensione temporanea del Pione Destro.*
- 5. Entrambe le squadre devono formare mischie con otto giocatori.*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

6. *Alla fine della sospensione temporanea del Pilone Destro, il Tallonatore deve lasciare l'area di gioco.*

7. *Il Pilone Destro e gli altri due giocatori precedentemente nominati a lasciare l'area di gioco devono rientrare.*

8. *Il gioco continua con mischie con contesa”.*

Lo scenario sopra riportato appare appropriato alla fattispecie oggetto di reclamo, in quanto il pilone sinistro schierato dall'inizio della gara è uscito per infortunio, il suo rimpiazzo è stato espulso temporaneamente e, poiché non c'erano altri giocatori in grado di ricoprire il ruolo di pilone sinistro, si sono dovute disputare mischie *no-contest* che avrebbero dovuto comportare tutte le seguenti conseguenze:

1. il pilone sinistro temporaneamente sospeso non può essere rimpiazzato;
2. la sospensione temporanea del pilone sinistro causa le mischie senza contesa e, quindi, la squadra perde un giocatore e deve nominare un giocatore che lascerà il campo;
3. la sostituzione disponibile di un giocatore di prima linea, pur non abilitato per il ruolo di pilone sinistro, deve essere usata come prima linea nelle mischie senza contesa e, quindi, un altro giocatore deve essere nominato per lasciare l'area di gioco (nel caso di specie è stato il n.20 Luca Callegari), e permettere l'ingresso in campo del pilone destro Alberto Magro;
4. la Rugby Badia 1981 ASD, pertanto, avrebbe dovuto giocare con n.13 giocatori per il restante tempo della sospensione temporanea del pilone sinistro.

Da quanto sopra, quindi, risulta confermato che nella gara oggetto di reclamo la circostanza di cui al punto 2) non si è verificata e, pertanto, dal minuto 28 al minuto 33 del secondo tempo, la Rugby Badia 1981 ASD ha giocato in n.13 giocatori invece che in n.12 giocatori, in quanto l'arbitro non ha dato corso a



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

quanto previsto dalle Regole di Gioco, con la conseguenza della non regolarità della gara disputata, come statuito nel provvedimento impugnato.

La società reclamante, a questo riguardo, però, ha eccepito la responsabilità che avrebbe avuto il sodalizio avversario nel non avere rispettato le Regole di Gioco e, quindi, ha invocato l'applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, lett. b, e 30, comma 4, lett.b), del Regolamento di Attività Sportiva, con la conseguente richiesta di omologazione della gara con il risultato di 28 a 0 in suo favore.

Occorre considerare, tuttavia, che nel caso di specie, come peraltro precisato dallo stesso arbitro nel referto in cui ha scritto che *“Considerando che il Badia si trovava già in 13 uomini non ho provveduto alla riduzione per la sostituzione”*, tale atto rientra tra i compiti dell'arbitro e, quindi, il Collegio ritiene che non si possa ravvisare una responsabilità della Rugby Badia 1981 ASD, la quale si è rimessa alle disposizioni impartite dall'arbitro.

La Corte osserva, inoltre, che anche il sodalizio reclamante nell'occasione si è peraltro rimesso alle disposizioni arbitrali, in quanto nell'immediatezza dell'espulsione temporanea, ovvero nel corso della stessa, nulla ha segnalato a questo riguardo all'arbitro per far rispettare le regole, e neppure in seguito, al termine della gara o nei successivi giorni ha ritenuto di presentare, rispettivamente, un reclamo all'arbitro o un'istanza al Giudice Sportivo per denunciare l'irregolarità avvenuta e chiedere i conseguenti provvedimenti.

Ciò posto e considerato, la Corte ritiene che sarebbe oltremodo penalizzante per la Omar Villorba Rugby ASD, come peraltro evidenziato nel reclamo, dovere di nuovo giocare una gara che ha già vinto, malgrado che l'errore arbitrale avesse avvantaggiato la squadra avversaria, che ha potuto giocare in n.13 giocatori invece che in n.12 giocatori e, pertanto, in ragione del potere discrezionale di cui all'art.14



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguato al caso di specie omologare la gara oggetto del reclamo con il risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, comma 2, 14, 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 19, comma 3, e 30, comma 5, del Regolamento Attività Sportiva, la Regola di Gioco n. 3 del Rugby Union (edizione 2024), punti 8, 13, 15, 16, 17, 19 e 20, nonché la Circolari Informative C.N.Ar n.3/2020-2021 e n.4/2020-2021;

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della delibera del Giudice Sportivo Nazionale impugnata, Comunicato A Maschile/01/GS, pubblicato in data 17/10/2024, relativa alla gara del Campionato Nazionale di Serie A, girone 3, Omar Villorba Rugby ASD v Rugby Badia 1981 ASD, disputata il 13/10/2024, conferma il risultato ottenuto sul campo della vittoria di 31 a 28 (mete 3-3) in favore della Omar Villorba Rugby ASD;

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Commissione Organizzatrice Gare per i provvedimenti di competenza.

Roma, 7 – 15 novembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Assaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it